

SEZIONE B - GRADUATORIA DI INCLUSIONE (4)

<input type="checkbox"/>	di essere già inserito nella graduatoria permanente di cui all'art. 554 del D. Lvo 297/94 della provincia di
	e per il profilo professionale di <input type="checkbox"/> AA <input type="checkbox"/> AT <input type="checkbox"/> CO <input type="checkbox"/> IF <input type="checkbox"/> GA <input type="checkbox"/> CR <input type="checkbox"/> CS
<input type="checkbox"/>	di aver prodotto domanda di inserimento nella graduatoria permanente di cui all'art. 554 del D. Lvo 297/94 per la provincia di
 e per il profilo professionale di <input type="checkbox"/> AA <input type="checkbox"/> AT <input type="checkbox"/> CO <input type="checkbox"/> IF <input type="checkbox"/> GA <input type="checkbox"/> CR <input type="checkbox"/> CS

..I..sottoscritt..

RICHIESTE

SEZIONE C - ATTRIBUZIONE DI PRIORITA' NELLA SCELTA DELLA SEDE

C1 - per situazione di handicap personale (5)

l'applicazione, ai fini del reclutamento in base alle graduatorie permanenti di cui all'art. 554 del D.Lvo 297/94, delle disposizioni di priorità della scelta della sede di cui alla legge n. 104/92, in quanto:

in situazione di handicap personale di cui all'art. 21

ovvero

in situazione di handicap personale di cui al comma 6 dell'art. 33

A tal fine, avendo presa visione delle condizioni di applicabilità previste al riguardo dall'art. 7, punto III e dall'art. 9 del vigente contratto collettivo nazionale integrativo sulla mobilità del personale scolastico, allega la seguente certificazione:

.....

.....

.....

C2 - per parente in situazione di handicap (5)

l'applicazione, ai fini del reclutamento in base alle graduatorie permanenti di cui all'art. 554 del D.Lvo 297/94, delle disposizioni di priorità della scelta della sede di cui ai commi 5 e 7 dell'art. 33 della legge n. 104/92.

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:
(*contrassegnare la sezione che interessa e, per le parti opzionali, cancellare ciò che non riguarda*)

di essere figlio/figlia, coniuge, padre/madre di

Nato/a a il

e residente a

Che...I...madre/padre, coniuge, figlio/figlia è portatore di handicap in situazione di gravità, non è ricoverato permanentemente in alcun istituto di cura e necessita di assistenza continuativa, globale, permanente che può essere assicurata esclusivamente dal sottoscritto/a (Nel caso l'assistenza riguardi il padre o la madre) Il sottoscritto/a dichiara di essere figlio/a unico/a ovvero, (nel caso dell'esistenza di fratelli e/o sorelle) il sottoscritto allega le dichiarazioni personali di tali fratelli e/o sorelle che attestano l'impossibilità, motivata, di provvedere all'assistenza.

di dover assistere, in situazione di convivenza, fratello/sorella con handicap grave, in quanto i genitori non sono viventi, ovvero sono totalmente inabili.

In relazione alla situazione contrassegnata, avendo preso visione delle condizioni di applicabilità previste al riguardo dall'art. 7, punto V e dall'art. 9 del vigente contratto collettivo nazionale integrativo sulla mobilità del personale scolastico, allega la seguente documentazione:

.....

.....

.....

NOTE

1. Indicare l'USP (ex CSA) destinatario della domanda nella graduatoria di inclusione
2. Le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita.
3. Domicilio presso il quale si desidera ricevere eventuali comunicazioni.
4. Indicare la provincia di inclusione ed il relativo profilo professionale, barrando altresì la casella relativa alla graduatoria d'interesse.
5. La presente sezione riporta dichiarazioni che potrebbero essere state già rese dai candidati che presentano domanda di aggiornamento (All. B2) della graduatoria permanente. Tale sezione, da quest'ultimi, deve essere necessariamente compilata, sia per situazioni sopraggiunte che pregresse e tutt'ora permanenti, in quanto trattasi di situazioni soggette a scadenza che, se non riconfermate, si intendono non più possedute.

Data/...../.....

FIRMA

ESTRATTO DAGLI ARTT . 7 E 9 CCNI MOBILITA' DEL PERSONALE DELLA SCUOLA DEL 20 DICEMBRE 2007

ART. 7

III) Personale disabile

- 1) **disabili** di cui all'art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
- 3) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell'art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601, del D. L.vo n. 297/94.

Per beneficiare delle precedenza di cui sopra gli interessati dovranno produrre apposita certificazione così come dettagliato nel successivo Art. 9 - Documentazione e Certificazioni.

V) Assistenza al coniuge ed al figlio disabile, ovvero assistenza del figlio unico al genitore disabile

Nel contesto della procedura dei trasferimenti viene riconosciuta, in base all'art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, la precedenza ai genitori anche adottivi o a coloro che esercitano legale tutela di **disabile** in situazione di gravità, al coniuge e al solo figlio in grado di prestare assistenza alla persona **disabile** in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio **disabile** grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto **disabile** in situazione di gravità.

In questi ultimi casi, la situazione di unicità di funzione nell'assistenza deriva dalla circostanza, documentata con autodichiarazione da parte di ciascun figlio, **di non essere** in grado di effettuare l'assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, tali da non consentire l'effettiva e continuativa assistenza. **La suddetta autodichiarazione non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza sia l'unico a convivere con il soggetto disabile.**

La particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza deve avere carattere permanente. **Tale disposizione non trova applicazione nel caso dei figli portatori di handicap di età inferiore ai tre anni, in considerazione del fatto che, relativamente alla fascia di età da zero a tre anni, le certificazioni mediche spesso non si pronunciano in merito al carattere permanente della situazione di handicap.**

Per beneficiare della precedenza prevista dall'art.33, della legge n. 104/92, gli interessati dovranno produrre apposita certificazione secondo le indicazioni riportate nel successivo Art. 9 - Documentazione e Certificazioni.

ART. 9

1. In merito alla documentazione e certificazioni necessarie, si precisa quanto segue:

a) Certificazioni mediche.

Lo stato di **disabilità** deve essere documentato con certificazione o copia autenticata rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all'art.4, della legge n. 104/92. Qualora tali commissioni non si pronuncino entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, gli interessati, ai sensi dell'art.2, comma 2, del D.L. 27.8.93 n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 27.10.93, n. 423, documenteranno, in via provvisoria, la situazione di **disabilità**, con certificazione rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l'A.S.L. da cui e' assistito l'interessato. La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei novanta giorni dovrà essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio.

Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all'art. 1 della legge 15.10.1990 n. 295 integrata, ex art. 4 della legge n. 104/92, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L.. E' fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto.

Per le persone **disabili** che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 21, della legge n.104/92 è necessario che risulti chiaramente, anche in certificazioni distinte, la situazione di **disabilità** e il grado di invalidità civile superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10.8.50, n. 648, riconosciute al medesimo.

Tenuto conto che le certificazioni relative all'invalidità e quelle relative all'accertamento **della disabilità** sono distinte, nelle stesse deve risultare quanto segue:

- per le persone **disabili** maggiorenni di cui all'art. 33, comma 6: nelle predette certificazioni deve risultare la situazione di gravità della **disabilità**;

- per le persone **disabili** assistite (art. 33, comma 5 e 7): nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità della **disabilità** e la necessità di una assistenza continuativa, globale e permanente, così come previsto dall'art.3, comma 3, della legge n. 104/92 ovvero tenendo conto di quanto disposto dall'art. 38, comma 5 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. A tal fine il genitore, anche adottivo ed il coniuge e il figlio unico in grado di prestare assistenza e il fratello o sorella in sostituzione dei genitori (come previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale n.233/2005) debbono comprovare che il **disabile** non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445, così come modificato ed integrato dall'art. 15, della legge 16 gennaio 2003 n. 3, o mediante certificato rilasciato dalle competenti A.S.L.;

- per le persone bisognose di cure continuative: nelle certificazioni deve necessariamente risultare l'assiduità della terapia e l'istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa. Le certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L..

Sarà cura degli uffici scolastici provinciali verificare che sui certificati medici, redatti secondo le disposizioni suesposte e presentati dal personale interessato al fine del riconoscimento del beneficio, risultino le attestazioni sopra richieste.

b) Documentazione per l'assistenza continuativa

Il coniuge, il genitore, il figlio unico in grado di prestare assistenza, il fratello o sorella conviventi di soggetto **disabile** in situazione di gravità, nel caso in cui i genitori sono scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio **disabile** perché totalmente inabili, che assistano il soggetto **disabile**, i quali intendano beneficiare della precedenza prevista dal precedente art.7, dovranno documentare i seguenti "status e condizioni" secondo le modalità appresso indicate:

- il rapporto di parentela, di adozione, di affidamento e di coniugio con il soggetto disabile, deve essere documentato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445, così come modificato ed integrato dall'art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ovvero mediante presentazione dello stato di famiglia o di copia della sentenza di affidamento o di adozione; **ugualmente deve essere documentata la situazione di effettiva convivenza con il soggetto disabile.**

- l'attività di assistenza con carattere continuativo ed in via esclusiva (Legge 53/2000, artt. 19 e 20) a favore del soggetto **disabile** deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445,così come modificato ed integrato dall'art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3. L'assistenza continuativa esercitata in via esclusiva dai beneficiari della precedenza ex art. 33, commi 5 e 7, dovrà essere effettivamente svolta **alla data di scadenza per la presentazione della domanda di mobilità.**

Nel caso di assistenza domiciliare, la situazione di non ricovero a tempo pieno del soggetto **disabile** in istituto specializzato, deve essere documentata mediante certificato rilasciato dalla competente A.S.L. oppure mediante dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445, così come modificato ed integrato dall'art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

c) Documentazione del rapporto di parentela per i beneficiari della precedenza ex art. 33, c. 5 e 7, legge n. 104/92.

Il rapporto di discendenza, coniugio, adozione e affidamento con il soggetto disabile deve essere comprovato mediante dichiarazione personale sostitutiva ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445, così come modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ovvero mediante presentazione dello stato di famiglia o di copia della sentenza di affidamento e di adozione.

Inoltre, il fratello o la sorella conviventi di soggetto **disabile** in situazione di gravità che assistano il medesimo, in quanto i genitori sono scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio **disabile** perché totalmente inabili (sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2005) devono comprovare lo stato di totale inabilità dei genitori con idonea documentazione di invalidità.